

# COMUNE DI LIVORNO

## **Regolamento per la disciplina delle attività delle Sale Giochi e delle attività di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro**

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ALTRI SPAZI PER IL GIOCO LECITO ED ALTRI REQUISITI DI ESERCIZIO

ART. 7 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI

ART. 8 – NORME PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ALTRI SPAZI PER IL GIOCO LECITO

ART. 9 – RAPPRESENTANZA SUBINGRESSO CESSAZIONE

ART.10 – ORARI

ART: 11 - POTERI DEL SINDACO

ART. 12 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

ART. 13 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 14 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

ART. 15 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 16 – ATTIVITA' DI PREVENZIONE E FORMAZIONE

ART. 17 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 18 – LOGO “NO SLOT”

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

## **ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI**

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Livorno, l'esercizio delle attività delle Sale Giochi e le attività di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevenzione del gioco “problematico”, definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come “disturbo da gioco d'azzardo lieve” - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco “patologico” (GAP), inquadrato dal DSM-5 come “disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave” e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
- b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
- c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
- d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
- e) semplificazione dei procedimenti mediante il ricorso agli istituti della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà di cui agli artt. 46, 47 e segg. del DPR. 445/2000 e mediante la definizione del regime amministrativo applicabile contenuta nella Tabella A (punto 6.1) allegata al D.lgs 25/11/2016 n.222; le istanze, le comunicazioni ed ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento, sono presentate in modalità telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Livorno , secondo quanto prevede il DPR 7 settembre 2010 , n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.

2. L'Amministrazione si propone di acquisire periodicamente, presso le Strutture Sanitarie Locali competenti, i dati concernenti l'incidenza del fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico sul territorio comunale e sui propri cittadini, al fine di adottare tutte le azioni che si rendessero a tal fine necessarie.

3. Per le finalità di contrasto al gioco d'azzardo, anche minorile, l'Amministrazione si impegna ad impostare specifiche restrizioni alla navigazione internet (c.d. “content filtering”) alla rete wireless del Comune di Livorno, volte ad impedire per quanto possibile l'accesso a siti web nei quali è possibile giocare d'azzardo on – line.

## **ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

- a) il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (d'ora in poi TULPS) ed in particolare gli artt.8, 9,11, 86, 88, 92 e 110;
- a - bis) il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (d'ora in poi Regolamento di esecuzione del TULPS);
- b) l'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- c) l'art. 38 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- d) l'art.22, 6°c.della L. 27 dicembre 2002, n. 289,
- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente “individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi”;
- f) l'art. 38 del D. L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni in L. 4 agosto 2006 n. 248,
- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante “individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
- h) l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in L. 3 agosto 2009, n. 102;
- i) la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 “Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.). Approvazione e destinazione risorse”;
- l) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- m) l'art.1, c. 64-82, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (c.d. Legge di Stabilità 2011);
- n) l'art.24 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- o) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, n. 30011 avente ad oggetto la “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S”, che, con esclusivo riferimento agli apparecchi citati, ha sostituito ma non abrogato la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, contenuta nei Decreti 27 ottobre 2003, 18 gennaio 2007 e 22 gennaio 2010 (art.9, 2°c.);
- p) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- q) il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- r) la L.R.Toscana 18 ottobre 2013, n. 57, come modificata dalla L.R. 23 gennaio 2018, n. 4 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico”
- s) l'art. 1, c. 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- t) l'art. 1, c. 926, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi,

anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);

u) l'art. 1, comma 936, della L.208/2015 cit. che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;

v) il capo III del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57;

w) il D.Lgs 25 novembre 2016 n.222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

x) il D.L. 12 Giugno 2018 n. 87, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2018 n. 96, ed in particolare gli artt. 9 e 9 quater;

x bis) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 19 settembre 2018;

z) art. 1, c.1051 e 1052 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 ."Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"(c.d. legge di Stabilità 2019)

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

**AAMS:** l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora incorporata nella Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);

**Giochi leciti:** quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

**Apparecchi per il gioco lecito:** gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, 6° e 7°c. del TULPS;

**Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro:** gli apparecchi di cui all'art.110, 6°c. del TULPS e precisamente:

- **AWP (Slot e New Slot) - art.110, comma 6, lett. a) del TULPS:** apparecchi che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AAMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate; l'installazione e l'esercizio di tali apparecchi è consentito previo rilascio di

autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 86, 3° c. del TULPS;

- **Video Lottery Terminal (VLT) - art. 110, comma 6, lett.b) del TULPS:** gli apparecchi che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; l'installazione e l'esercizio di tali apparecchi è consentito previo rilascio di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

**Ticket redemption:** gli apparecchi e congegni di cui **all'art.110, comma 7, lett. c-bis)** del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

**Sale giochi o spazi per il gioco lecito:** i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito, con o senza vincita in denaro;

**Negozi di gioco:** il punto di vendita di gioco, autorizzato ai sensi dell'art. 88 del TULPS e da AAMS ed avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario;

**Punto di gioco ("corner"):** il punto di vendita di gioco, autorizzato ai sensi dell'art. 88 del TULPS e da AAMS avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario;

**Punto di raccolta di gioco:** il punto di vendita di gioco, autorizzato ai sensi dell'art. 88 del TULPS e da AAMS attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offra scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato "gestore"),

**Centri di scommesse:** secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- a) i negozi di gioco, come sopra definiti
- b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti;

**Centri di scommesse, che scelgono di non utilizzare apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS** (quelli di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 19/09/2018)

**Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli:**

quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169

**Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi:** quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311

**Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo":** quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

**Superficie utile del locale:** la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico;

**Nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito:**

- il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere, con esclusione dei casi di mero rinnovo o subentro, che non modificano in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti;
- l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

E' ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del R.D. 773/1931 e la sostituzione degli apparecchi guasti con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, ed in particolare dall'art.1 della L. 208/2015. Per quanto riguarda la sostituzione con apparecchi di nuova generazione si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 145 del 30.12.2018.

## **ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla variazione al subingresso e alla cessazione di Sale giochi o spazi per il gioco lecito di cui all'art. 86 1°c. del TULPS ed i procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.86 3°c. del TULPS per l'installazione e l'esercizio, negli esercizi commerciali e nei circoli privati, di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, di cui all'art. 110, 6° c. lett. a) del TULPS;

b) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'individuazione di ulteriori luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività da parte dei soggetti autorizzati, la vigilanza e le sanzioni.

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola

abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, ("Ticket Redemption"),
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calcio balilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (PlayStation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- le sale e le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, che scelgono di non utilizzare apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 del TULPS, rappresentando esse un luogo in cui ha molta importanza il contatto umano tra giocatore ed esercente, e che tale contatto, se adeguatamente gestito, può rappresentare un valido deterrente nei confronti del gioco di azzardo patologico (per le caratteristiche delle sale in cui si effettuano scommesse sportive a quota fissa, gioco di abilità e non di azzardo, si rimanda alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 19/09/2018);
- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
- le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

## **ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME**

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R.Toscana 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, della L.R. Toscana 23/01/2018 n.4, è vietata l'apertura ed il trasferimento di centri di scommesse (solo quelli disciplinati dal presente regolamento) e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, dai sotto indicati luoghi sensibili :

- istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'art.4 della L.R.Toscana 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- luoghi di culto;
- centri socio-ricreativi e sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- Istituti di credito e sportelli bancomat;

– esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche in caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno di centri e spazi già autorizzati che sono situati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sopra indicati, misurata con le modalità di cui a seguito.

3. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la distanza sopra indicata deve essere misurata in base al percorso pedonale più breve; inoltre i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

b) se sono sedi operative e non solo amministrative o legali;

4. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro.

5. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;

- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i "dehor" seppur debitamente autorizzati.

6. L'accertamento positivo della distanza minima dai luoghi sensibili di cui al 1° c. del presente art., costituisce il presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 86, 1° e 3° c. del TULPS, alle attività ed agli esercizi indicati negli art. 8 e 12, 3° c. del presente regolamento.

7. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 14 della L.R. 57/2013 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di 1000 € ad un massimo di 5000 € e l'apposizione dei sigilli.

## **ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI DEGLI ALTRI SPAZI PER IL GIOCO LECITO ED ALTRI REQUISITI DI ESERCIZIO**

1. Alle Sale giochi o spazi per il gioco lecito ed ai centri di scommesse (solo quelli disciplinati dal presente regolamento) e come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco lecito come attività esclusiva o prevalente, attraverso l'installazione e l'esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) i relativi locali, non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

b) i relativi locali, possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, fatta eccezione per gli spazi e per i centri posti nei centri commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 21 della L.R. Toscana 23/11/2018 n. 62 nella forma di media o grande struttura di vendita;

c) la superficie utile di detti locali, da intendersi secondo la definizione di cui all'art. 3 del presente regolamento, non deve essere inferiore a 50 mq;

d) la destinazione d'uso di detti locali deve essere conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

e) i locali devono essere conformi ai requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistico – edilizia, con particolare riferimento alla altezza dei locali, al rispetto dei rapporti aero - illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);

- f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;
- g) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal vigente piano comunale di classificazione acustica, da effettuare anche mediante interventi di insonorizzazione dei locali e/o mediante sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;
- h) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
- i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- l) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi;
- m) possesso della dotazione di parcheggi di relazione nella misura indicata dall'art. 7 del presente regolamento.

2. I locali ove sono esercitate le sale giochi, o gli spazi per il gioco lecito ed i centri di scommesse (solo quelli disciplinati dal presente regolamento), devono possedere i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS.

## **ART. 7 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI**

1. Le Sale giochi o spazi per il gioco lecito ed i centri di scommesse (solo quelli disciplinati dal presente regolamento) e come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco lecito come attività esclusiva o prevalente, attraverso l'installazione e l'esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS, la cui superficie utile accessibile alla clientela è superiore ai 300 mq., oltre che di parcheggi per la sosta stanziale secondo la normativa vigente, sono dotati di parcheggi per la sosta di relazione a servizio della clientela nella misura di mq 1,5 per ogni metro quadrato di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento.

2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 TULPS. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.

5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

## **ART. 8 – NORME PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ALTRI SPAZI PER IL GIOCO LECITO**

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di Sale Giochi o spazi per il gioco lecito, così come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, sono soggetti al regime abilitativo dell'autorizzazione ex art. 86, 1°c. del TULPS, così come prevede la tabella "A" (Sezione I,

Punto 6.1 n. 83) allegata al D.Lgs. 222/2016.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è presentata all'Ufficio SUAP del Comune di Livorno, esclusivamente in modalità telematica a mezzo del Portale AIDA (<http://aidasmartportal.comune.livorno.it/>) e tramite il "Sistema Telematico di Accettazione Regionale" (STAR).

3. Per mezzo del Portale sopra indicato ed il sistema STAR, l'interessato fornisce, anche a mezzo di un incaricato o di un procuratore speciale, i propri dati anagrafici, i dati dell'impresa di cui è titolare o della società di cui è legale rappresentante, la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS e la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs 06/09/2011 n. 159 anche con riferimento, in caso di società, ad altri eventuali legali rappresentanti.

4. Con le modalità sopra indicate, l'interessato fornisce altresì tutti i dati relativi alla identificazione ed alla ubicazione dei locali di esercizio, e la dichiarazione che detti locali sono in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso.

5. All'istanza sono allegati:

- relazione descrittiva dell'attività, ove deve essere indicato il numero e la tipologia degli apparecchi da intrattenimento o divertimento che s'intende installare e dove deve essere indicata la superficie utile accessibile all'utenza;
- planimetria, in scala adeguata, dei locali di esercizio, nella quale deve essere indicata la superficie utile e gli apparecchi ivi installati, le altre superfici non accessibili al pubblico, i servizi igienici e, in caso di installazione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, le aree, vietate ai minori di anni 18, ove questi sono ubicati;
- planimetria, in scala adeguata, del contesto urbano nel quale ricadono i locali di esercizio, con indicata la superficie dei parcheggi da destinare alla sosta di relazione, da individuare nei casi e con le modalità indicate nell'art.7 del presente regolamento;
- in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora, documentazione di impatto acustico di cui all'art.8, 2° c. L. 447/1995, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al c. 5 dell'art. 8 cit., ove non vengano superati i limiti di emissione, secondo quanto prevede l'art. 4, 1°c. del DPR 227/2011.

6. Con le modalità indicate nel 2°c. del presente art., l'interessato inoltre rende o comunque allega, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e segg. del DPR. 445/2000:

- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui all'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- dichiarazione che i giochi installati, sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici, e che ciascun apparecchio è o sarà in possesso, al momento dell'installazione, del Nulla Osta alla distribuzione ed all'esercizio rilasciato da AAMS – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- in caso di installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S, la dichiarazione che il numero degli apparecchi installati, con riferimento alla dimensione dei locali di esercizio, non è superiore al numero degli apparecchi che possono essere installati, come definito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, n. 30011, richiamato all'art. 2, 1°c., lett. o) del presente regolamento;

7. Al procedimento amministrativo volto al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 86, 1°c. del TULPS, si applicano le disposizioni di cui alla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni; in caso di locali con capienza superiore alle 100 persone o con superficie superiore ai 200 metri quadrati, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011, per attività di cui al n.65 dell'elenco allegato al DPR Cit.

## **ART. 9 - RAPPRESENTANZA SUBINGRESSO CESSAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 93 TULPS e con le prescrizioni di cui all'art.12 del Regolamento di Esecuzione al TULPS, nell'autorizzazione di cui all'art. 86, 1°c. del TULPS è ammessa la rappresentanza; pertanto in caso di nomina di uno o più rappresentanti o preposti, all'istanza deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte di questi ultimi, la loro dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS nonché la dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

2. In caso di subingresso nella gestione o nella titolarità di sale giochi o di spazi per il gioco lecito, senza modifiche ai locali, al numero di apparecchi installati, alle attrezzature e agli impianti, al nuovo titolare è rilasciata nuova autorizzazione di cui all'art. 86, 1°c. del TULPS, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS e mancanza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs 06/09/2011 n. 159; l'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di istanza o comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune di Livorno, esclusivamente in modalità telematica a mezzo del Portale AIDA (<http://aidasmartportal.comune.livorno.it/>); nell'istanza o nella comunicazione l'interessato rende o allega dichiarazione di non aver apportato alcuna modifica allo stato di fatto autorizzato al suo dante causa; le medesime disposizioni si applicano anche in caso di subingresso nella gestione o nella titolarità degli esercizi di cui all'art. 12, 1° c. lett. c) e d) del presente regolamento che hanno ottenuto autorizzazione ai sensi dell'art. 86, 3°c del TULPS.

3. La cessazione dell'attività di sala giochi o di spazio per il gioco lecito è soggetta a comunicazione da presentare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, all'Ufficio SUAP del Comune di Livorno, con le medesime modalità di cui al 2°c.

## **ART. 10 – ORARI**

1. La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l'obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica.

3. Nella determinazione dei suddetti orari, il Sindaco terrà conto delle caratteristiche peculiari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi da gioco, e potrà inoltre prevedere orari differenziati a seconda delle varie tipologie di esercizi.

## **ART.11 - POTERI DEL SINDACO**

1. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;

- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con l'ordinanza di cui al precedente art. 10;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

## **ART.12 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI**

1. Oltre che nelle Sale Giochi e negli spazi per il gioco che offrono l'esercizio del gioco lecito come attività esclusiva o prevalente e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "A" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni che stabiliscono i limiti numerici degli apparecchi che possono essere installati negli esercizi, di cui al decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "e", del presente regolamento) e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "o", del presente regolamento).

3. L'installazione degli apparecchi da trattenimento e divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS negli esercizi indicati in nelle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, è soggetta ad autorizzazione ex art. 86, 3° c. del TULPS; l'istanza è presentata all'Ufficio SUAP del Comune di Livorno, con le modalità indicate dall'art. 8, 2°c. del presente regolamento, e in tal modo sono forniti i dati e le dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi e i dati e le dichiarazioni di conformità dei locali di cui al 3° e 4°c. dell'art. 8 cit.

4. Con le modalità indicate nel 2°c. dell'art. 8 del presente regolamento, l'interessato rende, o comunque, allega le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e segg. del DPR. 445/2000:

- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- dichiarazione che i giochi installati, sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 comma 6 lettera "A" del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici, e che ciascun apparecchio è o sarà in possesso, al momento dell'installazione, del Nulla Osta alla distribuzione ed all'esercizio rilasciato da AAMS – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- dichiarazione riportante il numero degli apparecchi installati e relativa attestazione che detto numero, con riferimento alle dimensioni dei locali di esercizio, non è superiore al numero degli apparecchi che possono essere installati, come definito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, n. 30011, richiamato all'art. 2, 1°c. lett. o) del presente regolamento;

5. In luogo della documentazione di impatto acustico, o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8, 2° e 5°c della L.447/1995, può essere presentata dichiarazione che gli apparecchi installati non producono alcuna emissione sonora in quanto privati della scheda audio o installati "a volume zero".

6. In caso di cessazione dell'attività da parte degli esercizi di cui alle lett. c) e d) a cui è stata rilasciata autorizzazione ai sensi dell'art. 86, 3°c del TULPS, questi sono tenuti a presentare comunicazione di cessazione nei termini e con le modalità indicate nell'art. 9, 3°c. Del presente regolamento.

7. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi siano ubicati all'interno di centri socio-ricreativi e sportivi.

8. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e comunque nel rispetto degli orari che saranno prescritti dall'apposita ordinanza sindacale.

9. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

### **ART. 13 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" del TULPS, presso gli esercizi di somministrazione di cui alla lettera a) dell'art.12 del presente regolamento che, già legittimati o autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 50 della L. R. Toscana 62/2018, sono in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86, 1°c. del TULPS.

2. Ai fini del rispetto della disciplina prevista dal presente regolamento, e segnatamente ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di distanze dai luoghi sensibili di cui all'art. 5, gli esercizi di somministrazione sono comunque tenuti a comunicare al Comune l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a).

3. Sono tenuti alla presentazione della comunicazione, di cui al comma 2 del presente articolo, gli esercizi di somministrazione che, avendo già installato gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., intendano installarne di ulteriori.

4. La comunicazione di cui al 2°c., resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 e segg. del DPR. 445/2000, è presentata all'Ufficio SUAP del Comune di Livorno, in modalità esclusivamente telematica, secondo quanto prevede l'art. 8, 2°c del presente regolamento.

5. Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione di cui al 2°c. , gli esercizi di somministrazione che hanno già installato gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett."a" del TULPS, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che, a tale data, risultano essere iscritti nell'elenco istituito dall'art. 1, comma 82 della L.220/2010, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 50 della L.R. Toscana 62/2018, che installano gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett."a" del TULPS, devono esercitare l'attività di somministrazione in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco.

7. Ai sensi dell'art. 53 della L.R. Toscana 62/2018, l'attività di somministrazione può essere svolta congiuntamente ad attività di sala giochi, previa presentazione di SCIA, all'Ufficio SUAP del Comune di Livorno, a norma del 3°c. dell'art. 53 cit., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'attività di sala giochi deve essere prevalente rispetto alla attività di somministrazione; pertanto l'attività di somministrazione dovrà essere svolta in una superficie non superiore ad un quarto

della superficie complessiva dell'esercizio, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

b) l'area di somministrazione non deve essere direttamente ed autonomamente accessibile dalla pubblica via, deve avvenire dal medesimo ingresso della sala giochi e deve essere collocata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso della sala medesima;

c) lo svolgimento dell'attività di somministrazione non può avvenire in orari differenti da quelli nei quali avviene l'attività di gioco e nell'area di somministrazione deve essere cessata ogni attività nell'orario in cui cessa l'attività della sala.

## **ART. 14 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS**

1. Il rilascio da parte del Questore della autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza per gli apparecchi VLT e per la raccolta scommesse non esime il titolare dell'esercizio di gioco dal rispetto delle disposizioni in materia di distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. Per lo svolgimento delle verifiche del rispetto delle distanze minime di cui all'art. 5 cit., la Questura potrà avvalersi del Comune attraverso la stipulazione di specifici protocolli d'intesa.

3. Agli esercizi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

## **ART. 15 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. E' vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità anche indiretta di giochi o scommesse con vincita in denaro nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto prevede l'articolo 5 della L.R. 57/2013 e l'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018 n. 96.

2. Per rendere effettivo tale divieto non è consentito l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili, nonché l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

3. E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi o scommesse con vincita in denaro; ai fini del rispetto del divieto si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

4. E' vietato ai minori di anni diciotto sia l'ingresso che la permanenza nelle aree specificamente dedicate ove sono posti in esercizio apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.

5. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o deve essere chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita; ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

6. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

7. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

8. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ed il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione obbligatoria finalizzati alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, all'attivazione della rete di sostegno ed alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, definiti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione; in caso di inosservanza si applica la sanzione di cui all'art.14 , comma 1 bis della L.R. 57/2013.

9. I proprietari, i detentori o i possessori a qualsiasi titolo di apparecchi per il gioco lecito, con

vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S, sono tenuti ad iscriversi nell'elenco istituito dall'art. 1, comma 82 della L.220/2010 e secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, di cui all'art. 2, 1°c. lett. p) del presente regolamento.

10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

11. All'interno di ciascun locale ove si eserciti una qualsiasi forma di gioco, e' obbligatoria la permanente affissione, in luogo ben visibile al pubblico:

a) di copia della licenza o autorizzazione di polizia rilasciata dal Comune o dal Questore, rispettivamente ai sensi dell'art.86, 1° e 3°c. o dell'art.88 del TULPS;

b) della tabella, predisposta dal Questore, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo, e gli altri giochi dallo stesso vietati nel pubblico interesse, di cui all'art. 110, 1°c. del TULPS;

c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;

d) degli orari di esercizio del gioco;

e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

12. All'interno di ciascun locale ove si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

13. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana; è consentita la traduzione in lingue straniere.

## **ART. 16 – ATTIVITA' DI PREVENZIONE E FORMAZIONE**

1.L'Amministrazione comunale partecipa ed incoraggia azioni di contrasto alla ludopatia mediante la partecipazione ai progetti finanziati ed approvati dalla Regione sul territorio comunale e regionale e mediante lo svolgimento di attività di prevenzione e formazione.

2. Al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai minori, ed allo scopo di favorire la diffusione di un atteggiamento critico sui giochi suddetti, le attività di cui sopra saranno effettuate con specifico riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. C-bis del TULPS (Ticket Redemption), definiti nell'art.3 del presente regolamento.

## **ART. 17 - VIGILANZA E SANZIONI**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del D.lgs 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL).In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della

presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981, potrà stabilire un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

3. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la Legge Regionale Toscana 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

#### **ART.18 - LOGO “NO SLOT”**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, il Comune verifica che i circoli e i pubblici esercizi ammessi all'utilizzo del Logo “No Slot”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, rispettino gli impegni assunti con il disciplinare per l'utilizzo del logo, che sarà predisposto con apposito decreto dirigenziale a norma dell'art.7 del Regolamento DPGR 26/r del 2015.

2. Qualora in un circolo od in un esercizio che espone il logo siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il Comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il logo, comunicandolo all'ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione dell'attività dall'elenco pubblicato sul sito Web istituzionale della Regione, ove sono riportati i circoli e gli esercizi ammessi all'utilizzo del Logo.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.